

REGOLAMENTO (CE) N. 562/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1997****che modifica il regolamento (CE) n. 2446/96 riguardante le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, riguardante il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 5,

considerando che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa riguardante il commercio dei prodotti tessili, siglato il 19 dicembre 1995, è scaduto il 31 dicembre 1996 e che, in attesa della ripresa e della conclusione dei negoziati intrapresi per siglare un nuovo accordo con la Federazione russa, è stato adottato il regolamento (CE) n. 2446/96 della Commissione⁽³⁾, al fine di tutelare gli interessi economici della Comunità nel tentativo di instaurare scambi commerciali di prodotti tessili con tale paese;

considerando che le misure introdotte da detto regolamento sono applicabili fino al 31 marzo 1997;

considerando che i negoziati per un nuovo accordo con la Federazione russa non potranno essere completati prima di tale data e che è necessario, in attesa della loro conclusione e per i motivi indicati nelle motivazioni del regolamento (CE) n. 2446/96, prorogare di tre mesi il periodo d'applicazione di detto regolamento;

considerando che la Commissione continuerà nel frattempo a fare il possibile per giungere ad un nuovo accordo bilaterale tra la Comunità e la Federazione russa prima della scadenza del presente regolamento;

considerando che è opportuno adeguare i livelli dei limiti quantitativi, applicando gli stessi criteri seguiti in occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 2446/96, e modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 2446/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2446/96 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la reimportazione nella Comunità, dopo un perfezionamento passivo nella Federazione russa, dei prodotti tessili elencati nell'allegato del presente regolamento, originari della Comunità, è soggetta ai limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 30 giugno 1997.»
- 2) All'articolo 2 e all'articolo 4, la data del 31 marzo 1997 è sostituita da quella del 30 giugno 1997.
- 3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 255 del 9. 10. 1996, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 21. 12. 1996, pag. 7.